CAMERA CIVILE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA
con il Patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Padova
e in collaborazione con CUP - Comitato Unitario Professioni di Padova

LA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO IN MATERIA CIVILE

LA RELAZIONE, I COMPENSI e IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Avv. Carolina Brunazzetto

- Riferimenti normativi -

- Decreto Presidente della Repubblica n. 123/2001
- Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss. mod. (CAD)
- Decreto Ministero della Giustizia n. 44/2011 (regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale,delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione)
- D.l. 179/2012 DECRETO SVILUPPO BIS
- D.L. n. 90/2014 *"Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari".*
- CIRCOLARE 27 GIUGNO 2014 *"Adempimenti di cancelleria degli obblighi ex artt. 16 bis e ss"*
- D.M. 55/2013 *"Regolamento in Materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1,commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244."*

Avv. Carolina Brunazzetto- riproduzione riservata 2018

http://pst.giustizia.it

OBBLIGATORIO IL DEPOSITO TELEMATICO

A decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, procedure esecutive mobiliari e immobiliari innanzi al tribunale e nelle procedure concorsuali iniziate

E' OBBLIGATORIO

il deposito telematico di tutti gli atti e di tutti i documenti e, quindi, anche degli atti e dei documenti dei C.T.U.

Avv. Carolina Brunazzetto- riproduzione riservata 2018

Art. 16-bis D.L. 18-10-2012 n. 179
Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali

ARTICOLO N.16 bis

Obbligatorieta' del deposito telematico degli atti processuali 1(A)

Art. 16-bis.

1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorita' giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalita' di cui al presente comma. a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente. In ogni caso, i medesimi dipendenti possono depositare, con le modalita' previste dal presente comma, gli atti e i documenti di cui al medesimo comma 2 3(B).

Avv. Carolina Brunazzetto- riproduzione riservata 2018

(ANCHE PER GLI AVVOCATI, naturalmente)

«(…)innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti ***da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite*** ha luogo **esclusivamente con modalità telematiche**»

Atti «endoprocessuali» : anzi, tutti gli atti depositati dopo la costituzione della parte in giudizio e quindi, ad esempio:

- le memorie ex art. 183 c.p.c.
- la consulenza tecnica di parte
- la comparsa conclusionale, replica
- la rinuncia al mandato
- la comparsa di costituzione di nuovo procuratore
- …

Avv. Carolina Brunazzetto- riproduzione riservata 2018

Il CTU, quindi telematicamente (via PEC):

- Riceve la nomina,
- (accetta l'incarico),
- presenta istanze (differimenti, rinvii)
- consulta gli atti processuali
- richiede ed ottiene copie di atti in formato elettronico,
- verifica i provvedimenti del Giudice
- Ha accesso al flusso telematico degli atti

Avv. Carolina Brunazzetto- riproduzione riservata 2018

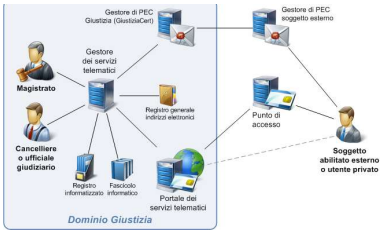

IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO (PCT)

Avv. Carolina Brunazzetto- riproduzione riservata 2018

P.C.T.

- Scopo del PCT è quello del **progressivo passaggio** del processo civile dal sistema cartaceo (o analogico) **a quello digitale** - tutti gli atti del processo, (sia di parte sia d'ufficio) sono **redatti, sottoscritti, conservati** ed archiviati, per la loro estrazione e consultazione, in **formato digitale**.
- Per ciascun procedimento, **soltanto un fascicolo digitale** ove **confluiscono** sia gli atti inviati telematicamente con PEC, sia gli atti del giudice, dell'ausiliario e del cancelliere
- Le comunicazioni e le notificazioni da e per l'ufficio avvengono in via telematica.

Avv. Carolina Brunazzetto- riproduzione riservata 2018

LESSICO «FAMIGLIARE»

SICID SIECIC SIGP

REGINDE INIPEC

Avv. Carolina Brunazzetto- riproduzione riservata 2018

ARCHITETTURA DEL PCT- «DOMINIO GIUSTIZIA» È

- L'insieme delle macchine e dei programmi, con i quali il Ministero della Giustizia tratta i procedimenti **e interagisce con l'esterno ricevendo depositi e pagamenti o inviando comunicazioni** e notificazioni di cancelleria,
- Dal suo interno operano i **soggetti abilitati interni** (giudici, cancellieri e ufficiali giudiziari),
- dall'esterno, invece, tutti gli altri soggetti, i **cd. abilitati esterni** (avvocati, **consulenti di ufficio**).
- All'interno del Dominio Giustizia vi sono **i registri informatizzati** di **cancelleria** che contengono a loro volta i singoli fascicoli informatici di ciascuna causa o procedura giudiziaria.

Avv. Carolina Brunazzetto- riproduzione riservata 2018

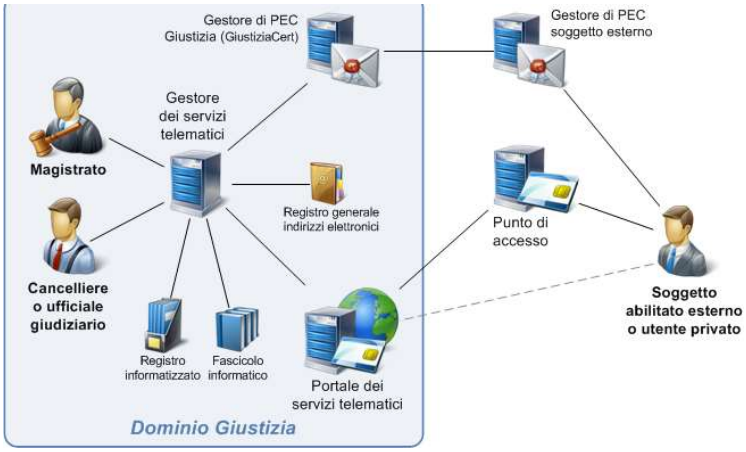

https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_2_5.wp

SICID E SIECIC
I registri di cancelleria

- I programmi, che assicurano le funzionalità del PCT, esistenti nelle cancellerie degli uffici giudiziari italiani per la gestione dei registi informatici per il contenzioso civile, volontaria giurisdizione, controversie di lavoro, esecuzioni, procedure **concorsuali sono SICID e SIEC**IC:
  - **Sicid**: acronimo di ***Sistema Informatico Contenzioso Civile Distrettuale*** e gestisce i registri del contenzioso civile, della volontaria giurisdizione e del contenzioso del lavoro ed è utilizzato nei tribunali e nelle corti di appello.
  - **Siecic:** acronimo di *Sistema* ***Informatico Esecuzioni Civili Individuali*** *e Concorsuali* e gestisce i registri delle esecuzioni e delle procedure fallimentari ed è presente solo nei tribunali.

Registri di cancelleria

SIGP

CONSULTAZIONE REGISTRI DEL GIUDICE DI PACE

Il servizio consente a tutti, cittadini ed avvocati, di:
- compilare online un ricorso in opposizione a sanzione amministrativa e la relativa nota di iscrizione a ruolo.

- accedere tramite Internet alle informazioni sullo stato dei procedimenti proposti innanzi al giudice di pace contenute nella banca dati del software ministeriale Sistema Informatico Giudice di Pace (SIGP), in uso presso gli uffici del Giudice di Pace.

Avv. Carolina Brunazzetto- riproduzione riservata 2018

Registro delle PEC

RE.G.IND.E.

Servizi Online Uffici Giudiziari
Ministero della Giustizia

- **Registro Generale Indirizzi Elettronici gestito dal Ministero della Giustizia** (Previsto dall'art. 7 del DM 44/2011 e dall'art. 7 del Provvedimento 16 aprile 2014)
- Contiene i **dati** indentificativi e le **PEC** dei «**soggetti abilitati esterni**» al PCT
- È l'unico strumento in uso alle cancellerie per individuarvi

Avv. Carolina Brunazzetto- riproduzione riservata 2018

Registro delle PEC

LESSICO «FAMIGLIARE»
RE.G.IND.E.

- Per ISCRIVERSI:

  A. Se il CTU appartiene ad una professione regolamentata (ALBO): iscrizione attraverso il Consiglio dell'Ordine (dei commercialisti, dei geometri, degli ingegneri, d….)

  B. Se il CTU NON appartiene ad una professione regolamentata (grafico, webmarketer) : iscrizione in proprio attraverso un Punto di Accesso individuato su www.pst.giustizia.it

Avv. Carolina Brunazzetto- riproduzione riservata 2018

Registro delle PEC

Flussi di alimentazione del Registro Generale degli Indirizzi Elettronici

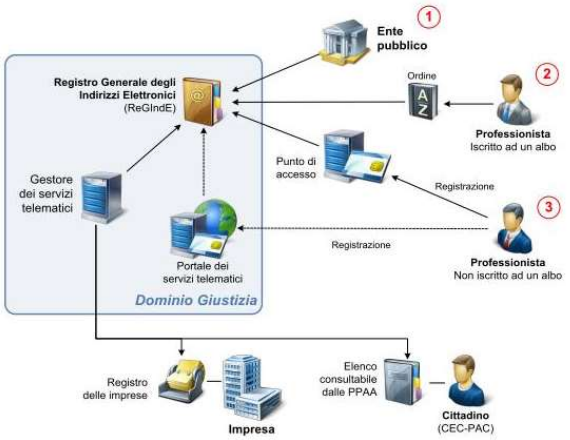

Avv. Carolina Brunazzetto- riproduzione riservata 2018

Servizi Online Uffici Giudiziari
Ministero della Giustizia

B. Registrazione in proprio di un soggetto

- I CTU non iscritti ad un albo possono registrarsi al RegIndE rivolgendosi ad un Punto di Accesso o utilizzando l'apposita funzionalità disponibile sul Portale www.pst.giustizia.it
- In quest'ultimo caso, per accedere al servizio è necessaria l'identificazione c.d. "forte" tramite token crittografico (esempio: smart card, chiavetta USB,...) contenente un certificato di autenticazione. (Il token è la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o da un certificatore accreditato al rilascio della firma digitale).
- Ad autenticazione avvenuta, fare click sul proprio codice fiscale che compare in alto nella pagina.
- Sarà presentata una nuova pagina all'interno della quale completare i propri dati e eseguire il caricamento (upload) del file contenente copia informatica, in formato PDF, della nomina o conferimento dell'incarico da parte del giudice. Tale file deve essere firmato digitalmente dal soggetto che intende eseguire la registrazione.

Avv. Carolina Brunazzetto- riproduzione riservata 2018

RE.G.IND.E. è consultabile:

www.pst.giustizia.it

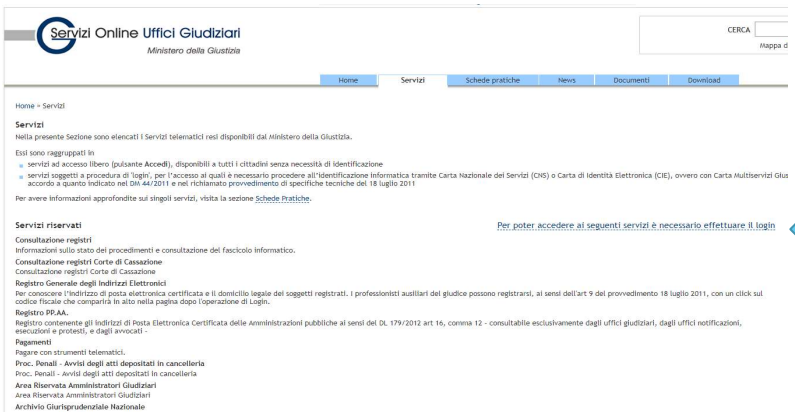

Avv. Carolina Brunazzetto- riproduzione riservata 2018

Registro delle PEC

Pubblici elenchi
gestiti dal Ministero della Giustizia

Registro Generale degli Indirizzi Elettronici

- Totale soggetti attivi: **1.118.866**
- Avvocati attivi iscritti: **255.402**
  di cui 241.916 con indirizzo di PEC (95%)

Registro PEC delle Pubbliche Amministrazioni

- Totale PP.AA. iscritte: **1.591**
  di cui 973 con indirizzo di PEC (61%)

Avv. Carolina Brunazzetto- riproduzione riservata 2018

(DATI al 31 maggio 2018- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

(LESSICO «FAMIGLIARE»
INIPEC)

- **È un altro ELENCO PUBBLICO.**
- **È l'Indice Nazionale Indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (art. 6-bis CAD).**
- *È «realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2".*
- **Liberamente consultabile, anche dai privati cittadini**, senza necessità di autenticazione.

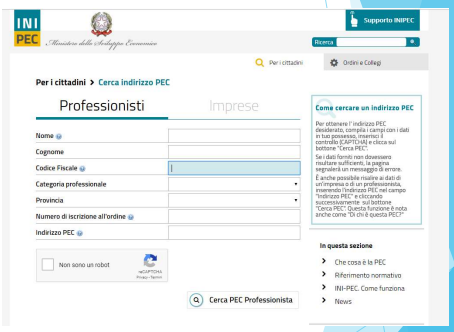

Avv. Carolina Brunazzetto- riproduzione riservata 2018

QUALI STRUMENTI PER IL C.T.U.?

1) CONNESSIONE INTERNET
2) FIRMA DIGITALE
3) INDIRIZZO PEC (E ISCRIZIONE AL REGINDE)
4) SOFTWARE "REDATTORE" PER CREARE E INVIARE LE BUSTE TELEMATICHE
5) SCANNER
6) PROGRAMMA CHE CONVERTE IN .PDF

Avv. Carolina Brunazzetto- riproduzione riservata 2018

2. FIRMA DIGITALE

Avv. Carolina Brunazzetto- riproduzione riservata 2018

PERCHE?

il documento informatico con firma digitale

HA LO STESSO VALORE PROBATORIO DEL

documento cartaceo sottoscritto con firma autografa

Avv. Carolina Brunazzetto- riproduzione riservata 2018

FIRMA DIGITALE

- L'atto PRINCIPALE da depositare (la CTU) deve essere sottoscritto digitalmente.
- FIRMA DIGITALE è «un particolare tipo di firma qualificata basata su **un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro**, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici»
- smart card o chiavetta USB.
- la firma digitale si riferisce **in maniera univoca** ad un solo soggetto, al suo interno certificato di AUTENTICAZIONE e di FIRMA
- <u>Attenzione alla validità temporale dei certificati</u>

Avv. Carolina Brunazzetto- riproduzione riservata 2018

3. INDIRIZZO PEC

Avv. Carolina Brunazzetto- riproduzione riservata 2018

3. INDIRIZZO PEC

- PEC: sistema di comunicazione dotato di protocolli di sicurezza e di certificazioni che forniscono alla comunicazione lo stesso valore della racc a.r.
- Deve essere **comunicato all'Ordine di appartenenza per l'inserimento nel REGINDE oppure d**eve essere «caricato» sul REGINDE tramite portale www.pstgiustizia.it
- La PEC nel Reginde è l'unico indirizzo che riceve le comunicazioni dal Giudice
- La PEC nel Reginde è l'unico indirizzo da dove si possono spedire i depositi
- Chi non comunica la propria PEC al Reginde viene automaticamente domiciliato in cancelleria

Avv. Carolina Brunazzetto- riproduzione riservata 2018

3. INDIRIZZO PEC

MANCATA CONSEGNA DEL BIGLIETTO DI CANCELLERIA AL C.T.U.

Sono considerate **imputabili al Consulente** le seguenti cause:

- Mancata consegna dell'atto per casella sconosciuta,
- Indirizzo errato,
- casella non attivata o scaduta,
- casella di posta elettronica piena,

NON sono imputabili al CTU:

- problemi tecnici relativi ai sistemi informatici dei gestori di PEC e dei sistemi informatici del Ministero della Giustizia.

Avv. Carolina Brunazzetto- riproduzione riservata 2018

3. INDIRIZZO PEC

Esempio:

1) il Giudice nomina il CTU
2) Il cancelliere compila il file del decreto di nomina da inivare al CTU acquisendo i dati direttamente dal Reginde e lo invia sulla PEC del CTU
3) Il CTU riceve la PEC con l'incarico
4) Il CTU compare all'udienza e giura
5) Dal giuramento in avanti il CTU viene associato al fascicolo per cui è stato nominato
6) Deposita la perizia
7) Deposita l' istanza di liquidazione (separata)

Avv. Carolina Brunazzetto- riproduzione riservata 2018

4. SOFTWARE REDATTORE PER CREARE E INVIARE LE BUSTE TELEMATICHE

Avv. Carolina Brunazzetto- riproduzione riservata 2018

SOFTWARE REDATTORE

- È un «traduttore» che crea la busta telematica: una mail particolare ove vengono riversati gli atti in un formato particolare, crittografati, accoppiati al file xml
- Gratuiti (regione toscana)
- A pagamento (servizi accessori di controllo e aiuto nella compilazione)
- Scelgo il fascicolo (RG) il Tribunale, il Giudice e deposito
- https://www.slpct.it/

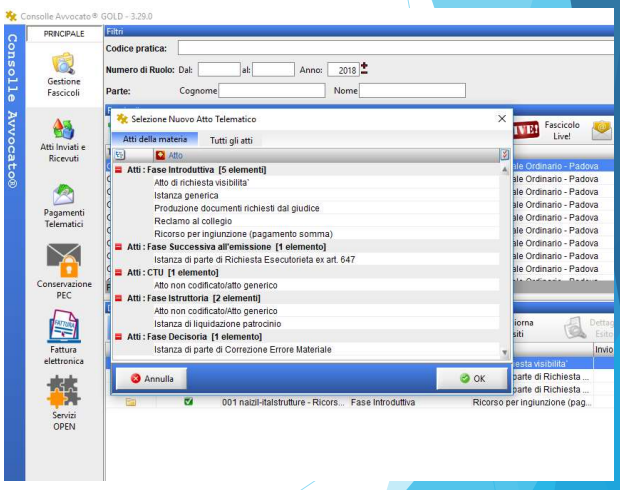

Avv. Carolina Brunazzetto- riproduzione riservata 2018

IL DEPOSITO

Avv. Carolina Brunazzetto- riproduzione riservata 2018

FARE UN DEPOSITO

- In sede di deposito telematico due sono le tipologie di documenti informatici che vengono in rilievo:
  - l'**atto principale** e
  - gli eventuali **allegati** ad esso (i documenti).

Avv. Carolina Brunazzetto- riproduzione riservata 2018

Avv. Carolina Brunazzetto- riproduzione riservata 2018

DEPOSITO

- **CREO l'atto principale (la CTU):**

  1) in **formato PDF (NATIVO)**

  2) deve essere **privo di elementi attivi** (sono, comunque, tollerati i collegamenti ipertestuali ai documenti, gli indici sommari ed i segnalibri);

  3) deve essere **sottoscritto con firma digitale** o firma elettronica;

Avv. Carolina Brunazzetto- riproduzione riservata 2018

DEPOSITO- accorgimenti

- Meglio inserire gli ALLEGATI «FILE per FILE» e non un unico file di tutti i documenti depositati telematicamente (…).
- creo la **busta telematica** (software).
- Attenzione: la busta può contenere fino a 30 MB.
- Se supera tale limite si possono fare **invii multipli** inserendo nel primo invio l'indice dei documenti che si intende depositare.
- E' facoltà del Giudice richiedere al C.T.U. direttamente nel corso dell'udienza o con apposito e separato provvedimento comunicato la produzione di **copia cartacea** di singoli documenti….

Avv. Carolina Brunazzetto- riproduzione riservata 2018

1. deve essere in **formato PDF (NATIVO):**
[Atto – Conversione da .doc a .pdf]

- L'atto creato con il programma di videoscrittura (Microsoft Word, Writer di OpenOffice, ecc.) deve essere convertito in formato .pdf, prima di essere caricato sulla Consolle Avvocato (NON STAMPATO!).
- I programmi di videoscrittura hanno, di norma il comando per effettuare questa operazione:
  - Stampa come .pdf
  - Esporta come .pdf
- Se non vi fosse la funzione ad hoc, si potranno scaricare programmi come il PDF Creator" (gratuiti)

Avv. Carolina Brunazzetto- riproduzione riservata 2018

DEPOSITO

- Gli **allegati** all'atto principale (es. documenti) possono essere depositati telematicamente anche in formati differenti dal pdf, vale a dire:

a) .pdf;
c) .rtf;
d) .txt;
e) .jpg;
f) .gif;
g) .tiff;
h) .xml

Avv. Carolina Brunazzetto- riproduzione riservata 2018

2. È consentito l'utilizzo dei seguenti formati compressi purché contenenti file nei formati previsti al comma precedente:

.zip;
.rar;
.arj.

3. È consentito l'utilizzo dei seguenti formati per le e mail:

.eml
.msg

4. Gli allegati possono essere sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata; nel caso di formati compressi la firma digitale, se presente, deve essere **applicata dopo** la compressione.

Avv. Carolina Brunazzetto- riproduzione riservata 2018

Deposito documenti [Scannerizzazione .pdf]

accorgimenti

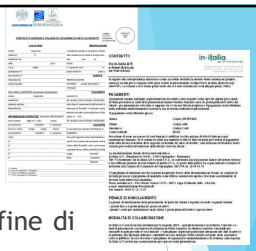

- I documenti devono essere scannerizzati in formato .pdf, al fine di essere allegati per il deposito.
- Si consiglia di impostare lo scanner in modo da evitare la creazioni di file troppo pesanti (dato che la busta da inviare **ha un limite di 30 MB)**
- Nello specifico:
  - Creare il file come **pdf di testo**
  - Impostare il colore in B/N (**bianco e nero**), salvo non sia necessario avere il documento a colori
  - Impostare la definizione al massimo come **300 x 300 dpi**

Avv. Carolina Brunazzetto- riproduzione riservata 2018

PERFEZIONAMENTO DEL DEPOSITO (16 bis co 7)

- Il deposito **si ha per avvenuto** al momento in cui viene **generata** la ricevuta di avvenuta consegna **(rdac)** da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. entro la fine del giorno di scadenza del deposito dell'art. 16-bis, comma 7, del d.l. 179/2012
- *Anche in questo caso, opera la proroga, per i giorni di sabato e festivi, al primo giorno utile non festivo, secondo quanto disposto dall'art. 155, commi 4 e 5, c. p. c..*
- Il CTU riceverà 4 PEC:
  1. Ricevuta di avvenuta accettazione
  2. Ricevuta di avvenuta consegna
  3. Esito controlli automatici
  4. Controllo Ufficio

Avv. Carolina Brunazzetto- riproduzione riservata 2018

IL DEPOSITO

- **PEC N.1** viene rilasciata dal gestore PEC utilizzato dalla parte depositante a fronte dell'invio della busta telematica contenente l'atto e/o i documenti da depositare. Di norma, la ricevuta di accettazione viene recapitata a pochi secondi di distanza dall'invio della busta;
- PEC N. 2 (RdAC): viene rilasciata dal gestore PEC del Ministero della Giustizia nel momento in cui il messaggio contenente la busta telematica è ricevuto nella casella PEC del Ministero della Giustizia. Di regola, la RdAC viene recapitata pochi minuti dopo la ricevuta di accettazione;
- **PEC N. 3** «esito dei controlli automatici» viene inviato dall'apposito dominio dell'ufficio giudiziario di destinazione all'esito dei controlli automatici, di carattere formale,
- **PEC N. 4** «esito dei controlli manuali» viene inviato dal dominio dell'ufficio giudiziario di destinazione a seguito dell'intervento della cancelleria

Avv. Carolina Brunazzetto- riproduzione riservata 2018

4. Prova del deposito telematico

Per potere provare il deposito telematico degli atti il C.T.U. deve, in ogni caso, conservare:

- copia degli atti allegati alla PEC trasmessa;
- l'attestazione di avvenuta consegna della busta da parte dei sistemi ministeriali (RdAC);
- i successivi messaggi provenienti dai sistemi informatici dell'ufficio giudiziario

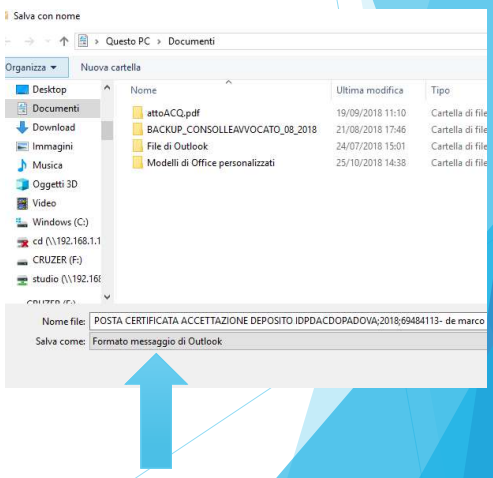

Avv. Carolina Brunazzetto- riproduzione riservata 2018

Il presidente del tribunale puo' autorizzare il deposito di cui al periodo precedente (d.i) **con modalità non telematiche** quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 al giudizio di opposizione al decreto d'ingiunzione.

8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice puo' autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalita' non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.

Avv. Carolina Brunazzetto- riproduzione riservata 2018

Consultazione del fascicolo.

- Tutti gli atti endoprocessuali depositati telematicamente da parte del giudice, dei difensori delle parti, del C.T.U. e dagli altri ausiliari del giudice sono consultabili **attraverso :**
  - **PST Portale** dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia, o
  - tramite **PdA Punto di accesso,** con autenticazione forte (smart card e token di firma digitale);
- mentre il c.d. “storico” del fascicolo telematico è visionabile dal PST (http://pstgiustizia.it.IPST/), con consultazione libera e gratuita alla sezione “consultazione pubblica dei registri”.

Avv. Carolina Brunazzetto- riproduzione riservata 2018

… note di «servizio»

- Qualsiasi documento depositato nel corso dell'incarico va associato il più possibile ad un «atto telematico» individuato dal Ministero (evitiamo di usare «istanza generica» ove possibile)
- Integrazione CTU:
  - arriva via PEC dalla cancelleria il quesito.
  - Spesso il CTU è già «dissociato» al fascicolo (patch richiesta)
- Documenti "reali" non virtuali, previa autorizzazione del Giudice

Avv. Carolina Brunazzetto- riproduzione riservata 2018

ESTRAZIONE DI «COPIE»

- l'art. 16-bis, co. 9-bis, del d.l. 179/2012 ha previsto che "(…). **Il difensore**, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale **possono estrarre con modalità telematiche** [duplicati,] **copie** [analogiche o] **informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico**. Le copie [analogiche ed] informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale". A questi soggetti viene, quindi, data la possibilità di estrarre copia informatica e di attestare la conformità della stessa al documento informatico contenuto nei registri e di procedere al deposito in altro fascicolo unitamente all'attestazione.

Avv. Carolina Brunazzetto- riproduzione riservata 2018

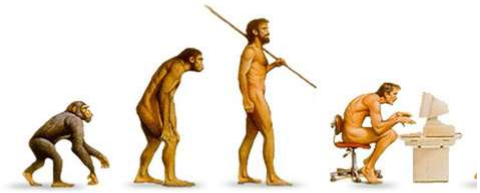

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Avv. Carolina Brunazzetto

Via Tommaseo 74/b

35131 PADOVA

Avv. Carolina Brunazzetto- riproduzione riservata 2018